

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

IL GIUDICE REGIONALE PER L'ABRUZZO

In data odierna, il Giudice Regionale per l'Abruzzo ha esaminato le denunce, trasmesse dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 07.09.2015, presentate il giorno precedente dai sig.ri Patrice Bianchi ed Ugo Scurtii, nelle di loro rispettive qualità di Presidente del Comitato FIB Provinciale di Chieti e Commissario di Campo della Gara Regionale tra la A.S.D. Theate e la Bocciofila Casalcontrada svoltasi ad Casalcontrada (CH) dal 24.08 al 05/09.2015, a carico del sig. Di Fiore Giuseppe, atleta tesserato per la mentovata società bocciofila Casalcontrada.

FATTO

Riferisce - in particolare - il Commissario di campo della sopra indicata gara, sig. Ugo Scurti, che, durante lo svolgimento degli incontri in calendario il 26.08.2015, ebbe a verificarsi un serio problema all'impianto di illuminazione del bocciodromo ospitante che ne determinava la relativa inagibilità, onde venne assunta la decisione di posticipare al 04.09.2015 la prosecuzione della partita allora in corso tra gli atleti Del Grosso Aurelio della A.S.D. Theate e Di Fiore Giuseppe della bocciofila Casalcontrada, al momento della sospensione ferma sul punteggio di 8 - 10 a favore di quest'ultimo.

Il successivo 04.09.2015, prima della ripresa della partita rinviata il precedente 26.08.2015, l'arbitro designato per l'incontro in questione, sig. Ricci Michele tesserato della D.F.L. Pescara, comunicava al Commissario di campo la volontà manifestatagli personalmente dall'atleta Di Fiore Giuseppe della bocciofila Casalcontrada di rinunciare alla prosecuzione della partita, tanto che il predetto Commissario di campo provvedeva ad aggiornare il

tabellone delle gare assegnando il successo all'avversario di turno, Del Grosso Aurelio, atleta tesserato per l'A.S.D. Theate.

A seguito probabilmente di un tardivo ripensamento, il giocatore Di Fiore Giuseppe ebbe a rappresentare, più tardi, la volontà di disputare l'incontro de quo, alla quale il Commissario di Campo oppose la propria corretta decisione di aver omologato già il risultato acquisito in ragione della sua rinuncia, ossia l'assegnazione della vittoria "a tavolino" al proprio avversario.

In conseguenza di ciò, il Di Fiore all'atto di riconsegnargli la propria tessera di atleta, apostrofava il Commissario di campo con la seguente espressione ingiuriosa: "...riportale al Comitato e vai a fanculo tu ed il Comitato...".

DIRITTO

Il Giudice Regionale per l'Abruzzo, constatata, ai sensi degli artt. 6 e 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, la tempestività delle denunce inoltrategli, ritiene, preliminarmente, in forza del successivo art. 22 del citato Regolamento di Giustizia e Disciplina, di poter giudicare valutando esclusivamente i fatti ivi esposti, non ravvisando, pertanto, la necessità di disporre un supplemento di indagini.

Osserva il Giudicante che la condotta posta in essere dal denunciato atleta della società bocciofila Casalcontrada, Di Fiore Giuseppe, integri gli estremi di un comportamento offensivo, ingiurioso e provocatorio, come tale suscettibile nell'ambito di previsione di cui all'art. 61, comma 3°, lettere d) ed h) del Regolamento di Giustizia e Disciplina del quale, dunque, costituisce palese violazione, da sanzionare in forza del successivo comma 5°, lett. b), dello stesso art. 61 del citato Regolamento.

P. Q. M.

Il Giudice Regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sulle denunce presentate dai sig.ri Patrice Bianchi e Ugo Scurti, nelle di loro rispettive qualità di Presidente del Comitato FIB Provinciale di Chieti e Commissario di Campo della Gara Regionale tra gli atleti Del Grosso Aurelio, tesserato per l'A.S.D. Theate, e Di Fiore Giuseppe, tesserato per la Bocciofila Casalincontrada, in programma il 26.08.2015 e rinviata al successivo 04.09.2015, a carico del prefato sig. Di Fiore Giuseppe, in relazione alla descritta condotta da questi posta in essere costituente violazione dell'art. 61, comma 3°, lett. D) ed h) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 5° del mentovato art. 61 stesso Regolamento dispone:

- nei confronti dell'atleta Di Fiore Giuseppe della Bocciofila Casalincontrada la sanzione disciplinare della squalifica per complessivi mesi 1 (uno) con decorrenza dalla notificazione di questa decisione da eseguirsi con le modalità previste dal medesimo Regolamento.

Manda alla Segreteria della Federazione Regionale per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roseto degli Abruzzi (TE), addì 14.10.2015

IL GIUDICE REGIONALE PER L'ABRUZZO
AVV. ALBERTO DELL'ORLETTA